



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 80 del 17/09/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso al TAR per impugnare la nota prot. gen. n. 9980/2015 ed affidamento incarico legale.-

L'anno duemilaquindici addì diciassette del mese di settembre alle ore 19,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

**Salvatore Lupo** ..... Sindaco - Presidente

**Alessandro Tambe'** ..... Vice Sindaco

**Calogero Pistone** ..... Assessore Anziano

**Filippa La Loggia** ..... Assessore

**Stella Spagnolo** ..... Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Generale **Dott. Carmelo Cunsolo**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso al TAR per impugnare la nota prot. gen. n. 9980/ 2015 ed affidamento incarico legale .**

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

**Vista e richiamata** la delibera CC n. 29 dell'11 /06/2015 avente ad oggetto: “ Avvio della procedura per la successiva approvazione Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis ess. D.Lgs. 267/2000” ;

**Considerato che** la superiore deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva , che l'esecutività è stata votata da 8 consiglieri favorevoli e non dalla maggioranza dei componenti come prescrive l'art. 712 del Testo Coordinato delle leggi regionali degli Enti Locali ;

**Vista e richiamata** la nota prot . n. 2755/2015 a firma del Sindaco con la quale ai sensi dell'art. 232 del Testo Coordinato delle leggi regionali degli Enti Locali che riprende l'art. 20 , L R n. 7/92 chiede al Presidente del Consiglio Comunale di convocare l'adunanza per discutere e deliberare la proposta per l'adozione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale;

**Dato atto** che nella stessa nota il Sindaco affermava che il 24/09/2015 era termine finale per l'approvazione del piano da parte dell'organo competente, invitava il Presidente a convocare il Consiglio Comunale ed a provvedere a rettificare l' esecutività ;

**Visto che** nella delibera CC n. 29 dell'11 /06/2015 risulta che i presenti erano n. 12 ed i favorevoli n. 8 e che ai sensi del citato art. 712 del Testo Coordinato delle leggi regionali degli Enti Locali non si poteva dichiarare la immediata esecutività dell'atto;

**Vista e richiamata** la nota prot. . gen. n. 9980/ 2015 a firma del Presidente del Consiglio nella quale lo stesso afferma che “ ...il termine ultimo di scadenza per l'approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli artt. 243 bis e ss. Del d.l. 267/2000 è spirato il 9 settembre 2015” e quindi nega la convocazione sulla considerazione che il quorum desumibile dalla legge è quella della maggioranza assoluta dei presenti ;

**Vista** la nota prot.Gab. 2938 del 17/09/2015 con la quale il Sindaco chiede all'ufficio contenzioso di predisporre proposta di deliberazione in quanto “ ad oggi non c'è conoscenza di nessun ravvedimento “ e non ha adottato il provvedimento di convocazione come prescrive la legge;

**Ritenuto**, pertanto, necessario proporre ricorso al TAR per impugnare la nota prot. gen. n. 9980/ 2015 a firma del Presidente del Consiglio e tutti gli altri precedenti e conseguenti per il migliore risultato e la più efficace difesa .

**Ritenuto** che per garantire il prosieguo della procedura di riequilibrio l'unica misura da adottare è quella di impugnare il diniego in carenza di diversa determinazione presidenziale;

**Ritenuto** necessario tutelare gli interessi del Comune e dell'intera collettività, procedendo all'affidamento di un incarico legale ;

**Visto** il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

### **PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE**

1. di conferire un incarico per proporre ricorso al TAR ad impugnare la nota prot. gen. n. 9980/ 2015 a firma del Presidente del Consiglio con la quale nega la convocazione del

Consiglio Comunale come richiesto dal Sindaco con la nota prot. Gab. n. 2755/2015 ;

2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 2.000,00 derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);
3. di impegnare la somma di € 2.000,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
4. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
5. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
6. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li \_\_\_\_\_

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Barrafranca, li 17-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 17-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **"Autorizzazione al Sindaco a proporre ricorso al TAR per impugnare la nota prot. gen. n. 9980/ 2015 ed affidamento incarico legale"**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C.. attese la necessità e l'urgenza di provvedere, essendo il 24/09/2015 il termine finale per l'approvazione del piano da parte dell'organo competente , preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge,

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Avv. Salvatore Lupo

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Ing. Calogero Pistone

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dr. Carmelo Cunsolo

---

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**COMUNE DI BARRAFRANCA**  
**Ufficio Contenzioso**

**DISCIPLINARE DI INCARICO**

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, del Foro di \_\_\_\_\_, con studio a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, – Codice Fiscale: \_\_\_\_\_,

**Premesso**

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha deliberato di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso al TAR per impugnare la nota Prot. Gen. n. 9980/2015, e conseguentemente, con Determinazione del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha designato l'Avv. \_\_\_\_\_, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico nella vertenza in argomento;
  - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

**Si conviene e stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto dell'incarico**

L'incarico viene conferito per proporre ricorso al TAR per impugnare la nota Prot. Gen. n. 9980/2015 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

**Art. 2 - Corrispettivo**

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

### **Art. 3 - Pagamenti**

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di fattura. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

### **Art. 4 - Attività non preventivate**

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

### **Art. 4 - Obblighi del Professionista**

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità

l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

#### **Art. 6 - Obblighi del Committente**

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

#### **Art. 7 - Disposizioni particolari**

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

#### **Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico**

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con

l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

**Art. 9 - Trattamento Dati Personali**

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**Art. 10 - Normativa di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

**Art. 11 - Foro Competente**

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

**Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali**

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

**Letto, approvato e sottoscritto in data .....**

**per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore \_\_\_\_\_**

**Il Professionista Incaricato \_\_\_\_\_**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

**Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore \_\_\_\_\_**

**Il Professionista Incaricato \_\_\_\_\_**